

# **COMUNE DI MARRUBIU**

(Provincia di Oristano)

## **Regolamento comunale per l'applicazione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche**

Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 16.05.2003

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITA' RELATIVE

Art. 1	Occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag.	4
Art. 2	Domanda di occupazione	„	4
Art. 3	Autorizzazione e concessione	„	4
Art. 4	Revoca	„	4
Art. 5	Sospensione	„	5
Art. 6	Modifica	„	5
Art. 7	Decadenza	„	5
Art. 8	Rimozione delle opere	„	5
Art. 9	Durata delle occupazioni	„	6
Art.10	Esposizione di merce	„	6
Art.11	Esecuzione di lavori ed opere	„	6
Art.12	Occupazioni con tende e tendoni	„	6
Art.13	Affissioni	„	6
Art.14	Cartelli e contrassegni	„	6
Art.15	Occupazioni abusive e rimozione materiali	„	6
Art.16	Obblighi del concessionario	„	7
Art.17	Cauzione	„	7
Art.18	Nuove strade	„	7

### TITOLO II APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 19	Oggetto della tassa	pag.	7
Art. 20	Esclusioni ed esenzioni	„	7
Art. 21	Riduzioni e maggiorazioni	„	8
Art. 22	Soggetti passivi	„	8
Art. 23	Occupazioni permanenti e temporanee	„	8

### TITOLO III CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 24	Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.	pag.	8
Art. 25	Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.	pag.	9
Art. 26	Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina	„	9
Art. 27	Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo	„	10
Art. 28	Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione della tassa	„	10

### TITOLO IV PASSI CARRABILI

Art. 29	Passi carrabili e accessi ai fondi	pag.	11
Art. 30	Concessione	„	11
Art. 31	Modalità per la concessione	„	11
Art. 32	Durata della concessione	„	11
Art. 33	Revoca	„	12

Art. 34	Segnale	”	12
Art. 35	Tassa	”	12

#### TITOLO V

##### GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

Art. 36	Gestione della tassa - Funzionario responsabile	pag.	12
Art. 37	Presentazione della dichiarazione	”	12
Art. 38	Modalità di pagamento	”	12
Art. 39	Riscossioni in convenzione	”	13
Art. 40	Contribuenti morosi	”	13
Art. 41	Rimborsi	”	13

#### TITOLO VI

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42	Servizio in concessione	pag.	13
Art. 43	Sanzioni e interessi	”	13
Art. 44	Pubblicità del regolamento e della tariffa	”	13
Art. 45	Entrata in vigore	”	14
Art. 46	Norma transitoria	”	14
Art. 47	Norma finale	”	14

<b>TITOLO I</b> <b>DISPOSIZIONI GENERALI - MODALITA' RELATIVE</b>
--

**ART. 1**

**OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, nel territorio del Comune di Marrubiu si osservano le norme del presente Regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e segg. del D.lgs 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni.

2 - Per quanto attiene, in particolare alle occupazioni della sede stradale, si fa' rinvio alle norme del nuovo C.d.S (D.lgs 30.4.92 n.285), successive modificazioni ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di esecuzione.

**ART . 2**

**DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1 - Salvo i casi diversamente regolati dal presente regolamento, l' occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, è subordinato alla presentazione di domanda in bollo, nella quale devono essere indicati, oltre alle generalità :

a - la residenza o il domicilio;

b - il codice fiscale;

c - la località dell'area da occupare;

d - l'oggetto dell'occupazione;

e - la durata ed i motivi dell'occupazione;

f - la misura dello spazio o area da occupare;

g - la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento;

h - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune; Se richiesto, dovrà essere allegato idoneo disegno.

2 - L'avvio dei procedimenti, l'istruttoria delle domande ed il rilascio dei provvedimenti finali, sono conclusi dalle Unità organizzative competenti, con le modalità e nei termini per i procedimenti, come determinati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

**ART . 3**

**AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE**

1 - L'autorizzazione e la concessione per occupazione di suolo pubblico sono rilasciate con propri provvedimenti, dal Comandante della Polizia Municipale o dal suo Funzionario delegato, previa acquisizione, ove necessari, dei pareri dei Servizi Tecnici. (Urbanistica e Manutenzione)

2 - La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al Responsabile del Servizio Tributi, per i provvedimenti di competenza.

3 - L'atto di concessione o autorizzazione che dovrà indicare la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, eventuali prescrizioni speciali imposte all'occupante, si intende sempre rilasciato senza pregiudizio per i diritti dei terzi, con ogni responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione, con l'obbligo del concessionario medesimo alla messa in pristino del suolo pubblico occupato, e con facoltà della Amministrazione Comunale di revocarlo, modificarlo o sospenderlo in qualsiasi tempo per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse.

4 - La concessione o l'autorizzazione sono strettamente personali e ne è vietata la cessione.

5 - La concessione, l'autorizzazione e la ricevuta di pagamento della tassa, dovranno essere esibite a richiesta dei funzionari comunali competenti, degli incaricati delle riscossioni, degli agenti della Polizia Municipale e della forza pubblica.

**ART. 4**

**REVOCA**

1 - L'autorizzazione e la concessione di occupazione possono sempre essere revocate dal responsabile del provvedimento, per motivi di ordine pubblico, di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2 - Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.90 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

3 - Il provvedimento di revoca delle autorizzazioni da diritto al rimborso senza interessi o altre indennità, della tassa già pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo.

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile che ha emanato il provvedimento.

#### ART . 5

##### SOSPENSIONE

1 - Ove i motivi che danno adito alla revoca, previsti dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, da enunciare e porre a base delle motivazioni del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile, può procedere alla sospensione della autorizzazione o concessione individuandone la durata.

2 - Quanto al provvedimento di sospensione ed ai relativi effetti, si seguono le norme relative alla revoca.

#### ART. 6

##### MODIFICA

1 - Qualora sussistano i motivi di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del provvedimento, può disporre la modifica dell'autorizzazione o concessione individuandone i nuovi termini e prescrizioni, dandone comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tributi per i provvedimenti di competenza.

#### ART . 7

##### DECADENZA

1 - Sono cause di decadenza dell'autorizzazione o concessione:

a) le reiterate violazioni, da parte dell'occupante o dei suoi dipendenti o collaboratori, delle norme di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli o degli obblighi stabiliti dal provvedimento rilasciato.

b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti.

c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

d) la mancata presentazione, entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio stesso, della denuncia di occupazione di cui all'art.50 del D.lgs 507/93.

e) il mancato pagamento della tassa di occupazione oltre il termine di 10 giorni dalla sua naturale scadenza.

2 - Il provvedimento di decadenza è adottato dal Responsabile del Provvedimento e va notificato all'interessato.

3 - Il provvedimento di decadenza non dà luogo a diritti, rimborsi indennizzi da parte della Amministrazione Comunale. a favore del titolare della autorizzazione o concessione.

#### ART . 8

##### RIMOZIONE DELLE OPERE

1 - In caso di revoca, decadenza, sospensione o modifica della autorizzazione o concessione, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione e/o al ripristino del suolo pubblico , a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente Ufficio, entro il termine assegnato nel provvedimento stesso.

2 - Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune, previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg.10.

3 - Decorso infruttuosamente tale termine, si provvederà sulla base della vigente normativa con rivalsa di spesa e applicazione delle sanzioni amministrative.

4 - Per quanto riguarda le rimozioni di opere installate nella sede stradale si fa riferimento al D. lgs n. 285/92.

#### ART. 9

##### DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1 - Le occupazioni scadono con lo spirare del tempo per il quale furono autorizzate, salvo proroga o rinnovo da chiedersi almeno 3 giorni prima della scadenza.

2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

#### ART. 10

##### ESPOSIZIONE DI MERCE

1 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico è soggetta ad autorizzazione comunale.

#### ART. 11

##### ESECUZIONI DI LAVORI E OPERE

1 - Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con sosta di veicoli, con terra di scavo e materiale di scarto, nell'autorizzazione dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

2 - Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

#### ART. 12

##### OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI

1 - Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, degli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta la concessione comunale, fatti salvi i divieti previsti dall'art. 20, comma 1, del D.lgs 285/92.

#### ART. 13

##### AFFISSIONI

1 - Sugli steccati, recinzioni, impalcature, pali o altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### ART. 14

##### CARTELLI E CONTRASSEGNI

1 - La Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno, potrà imporre agli occupanti spazi ed aree pubbliche, l'obbligo di munirsi a proprie spese di appositi cartelli o contrassegni riportanti il numero progressivo dell'autorizzazione o concessione, e la data di scadenza dell'occupazione.

#### ART. 15

##### OCCUPAZIONI ABUSIVE E RIMOZIONE MATERIALI

1 - Si ha occupazione abusiva da parte di chi occupa lo spazio pubblico in mancanza di regolare autorizzazione o concessione.

2 - L'occupante abusivo è tenuto al pagamento della tassa.

3 - Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere

4 - Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d' ufficio con addebito ai responsabili, delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### ART. 16

##### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1 - Il concessionario ha l'obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
- 2 - Ogni oggetto che occupa il suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto, e da non intralciare la viabilità o l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.
- 3 - E' vietato alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione od il terreno, a meno che ciò sia espressamente consentito; in tal caso l'occupante è tenuto al ripristino, a propria cura e spese e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- 4 - Il concessionario ha l'obbligo di mantenere e lasciare, al termine della occupazione, in perfette condizioni di ordine e pulizia, lo spazio occupato, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 5 - Ogni violazione alle disposizioni di cui sopra, anche se compiuto dall'occupante abusivo, è soggetta alle sanzioni stabilite; il contravventore è tenuto inoltre al risarcimento di eventuali danni.

#### ART. 17

##### CAUZIONE

- 1 - Il Responsabile preposto, con proprio decreto, può stabilire i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione o concessione è subordinato alla preventiva prestazione di idonea cauzione, a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario.
- 2 - Ha altresì facoltà, di pretendere idonea cauzione anche per casi eccezionali non previsti dal suddetto provvedimento.
- 3 - Con il medesimo atto, determina altresì le modalità per la costituzione e lo svincolo della cauzione.

#### ART. 18

##### NUOVE STRADE

- 1 - Le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche di nuova formazione prendono la classifica da quelle di maggiore categoria dalle quali si dipartono o nelle quali sfociano.

<b>TITOLO II APPLICAZIONE DELLA TASSA</b>
---

#### ART. 19

##### OGGETTO DELLA TASSA

- 1 - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, su strade, corsi, piazze, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, ecc. e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2 - Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti al suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow windows, e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3 - La tassa si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti ed aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4 - Sono soggette alla tassa, infine, le occupazioni realizzate sui tratti delle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

#### ART. 20

##### ESCLUSIONI ED ESENZIONI

- 1 - Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

2 - Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell'art. 49 del D.lgs 507/93, le seguenti occupazioni occasionali, individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:

a - occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero.

b - occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.

c - occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2 e poste a ridosso del muro).

d - occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie.

e - occupazioni fino al massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante.

f - occupazioni in occasione di manifestazioni politiche e religiose;

g - le occupazioni in occasione di manifestazioni culturali e sportive patrocinate dal Comune.

3 - Sono esenti dalla tassa:

a - le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

b - le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

c - le occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

4 - La tassa non è dovuta per importi fino a Euro 5,00.

5 - Sono esenti dalla tassa i passi carrabili ad esclusione di quelli provvisti di autorizzazione.

#### ART. 21

##### RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

1 - Oltre alle riduzioni e maggiorazioni previste in misura fissa dal D.lgs 507/93 si applicano quelle deliberate in sede di approvazione del bilancio di previsione.

#### ART. 22

##### SOGGETTI PASSIVI

1 - La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dell'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

2 - E' occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica anche se nell'interesse di terzi.

#### ART. 23

##### OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1 - Le occupazioni si dividono in "Permanenti" e "Temporanee":

a - Sono "Permanenti" le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di "atto di concessione", aventi, comunque, durata uguale o superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b - Sono "Temporanee" le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita "autorizzazione".

2 - Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

<b>TITOLO III</b> <b>CRITERI DI APPLICAZIONE</b>
---

#### ART. 24

##### OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dalla Giunta dei Comuni entro i limiti stabiliti dall'art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi soprastanti e



sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo. Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastanti da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, la tassa è dovuta sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo art. 9.

2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

3. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, la tassa va applicata, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

#### ART. 25

##### OCCUPAZIONI TEMPORANEE. DISCIPLINA E TARIFFE.

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'allegato A, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa approvate dalla Giunta comunale, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,13 al metro quadrato per giorno e a euro 0,08 al metro lineare per giorno.

3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è aumentata del 20 per cento.

4. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 27.

5. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento.

6. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

7. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art. 26, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai precedenti commi 1 e 4 in quanto applicabili.

8. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali titolari di autorizzazione di Tipo A (ex legge 112/1991), la tassa è determinata sulla base delle tariffe ordinarie computando al massimo 250 giornate lavorative annue, tenuto conto dell'inutilizzo della concessione per festività, ferie o qualsiasi altro evento impeditivo.

#### ART. 26

##### OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate alla tassa in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 27 comma 6.

2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; ove, tuttavia, tale trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, cavi e impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

#### ART. 27

##### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa va determinata in base alla tariffa approvata come indicato dall'art. 54 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, la tassa di cui sopra deve essere maggiorata degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.
5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa, come sopra approvata, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 25, è applicata in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
  - a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre la tassa è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
  - b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
    - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
    - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
    - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.
7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annua deliberata dalla G.M. è determinata, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni.

#### ART. 28

#### DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI ED ALTRI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA. DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dalla Giunta comunale entro i limiti stabiliti dall'art. 48 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.
2. La tassa per le occupazioni di cui al comma 1 è graduata in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle località individuate con deliberazione della Giunta comunale
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 24. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica il successivo art. 29.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto una tassa annuale sulla base della tariffa approvata dalla Giunta comunale, come indicato dall'art. 48 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

8. La tassa è graduata in relazione a quanto indicato al precedente comma 2.

#### **TITOLO IV PASSI CARRABILI**

##### ART. 29

##### PASSI CARRABILI E ACCESSI AI FONDI

1 - Si considerano passi carrabili quelle modificazioni praticate ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale, oppure alle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, onde permettere o facilitare l'accesso con veicoli alla proprietà privata.

2 - Esso può essere identificato anche da quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.

3 - Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dal comma 8, art. 44 D.lgs 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.5, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 metro, tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.

4 - La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

##### ART. 30

##### CONCESSIONE

1 - Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale o dal suo Funzionario delegato, con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento e comunque previa verifica:

- a) del rispetto della normativa edilizia e del Codice della strada;
- b) della esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
- c) delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- d) della superficie di suolo pubblico occupato;

2 - Una copia della concessione sarà inviata all'Ufficio Tributi, per i provvedimenti di competenza.

##### ART. 31

##### MODALITA' PER LA CONCESSIONE

1 - Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile, deve fare istanza in bollo, su apposito stampato, alla Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

##### ART. 32

##### DURATA DELLA CONCESSIONE

1 - La concessione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della suddetta scadenza.

2 - In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare di mettere in pristino stato, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso e come alle prescrizioni dell'art.8 del presente Regolamento.

##### ART. 33

##### REVOCA

1 - La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2 - La revoca da diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.

ART. 34  
SEGNALE

1 - I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.lgs 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del C.d.S. a cura e spese dei proprietari, secondo le prescrizioni e direttive dell'Ufficio Comunale.

ART. 35  
TASSA

1 - I titolari dei passi carrabili e degli accessi di cui al precedente articolo, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa, con le modalità di cui all'art. 50 del D.lgs 507/93.

<b>TITOLO V</b> <b>GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA</b>
--

ART. 36  
GESTIONE DELLA TASSA

1 - Il funzionario responsabile del Servizio, designato ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 507/93, provvede all'organizzazione e gestione della tassa e si avvale, a tal fine, della collaborazione delle Unità Organizzative competenti per la occupazioni e degli altri Uffici e Servizi comunali, nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla Polizia Municipale.  
2 - In caso di inerzia, il Funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti Uffici.

ART. 37  
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1 - Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale, il richiedente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune, la denuncia di cui all'art. 50 del D.lgs 507/93, utilizzando il modulo messo a disposizione dalla Amministrazione Comunale.  
2 - La medesima denuncia dovrà essere presentata, negli anni successivi, solo in caso di variazione anche di un solo elemento compreso nella occupazione stessa.

ART. 38  
MODALITA' DI PAGAMENTO

1 - La tassa deve essere pagata mediante appositi bollettini di conto corrente postale intestati al Comune di Marubiu o al Concessionario del Servizio, secondo le modalità di cui all'art. 50 D.lgs 507/93. *Per necessità informatiche possono essere utilizzati bollettini di versamento non perfettamente conformi alle disposizioni ministeriali, ma idonei allo scopo.*  
2 - L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 37.  
3 - Nei casi in cui è consentito, il versamento diretto va effettuato all'incaricato della Unità Organizzativa Tasse e Tributi, che ne darà quietanza da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati dal Funzionario responsabile del Servizio.

ART. 39  
RISCOSSIONI IN CONVENZIONE

1 - Qualora le occupazioni abbiano carattere ricorrente e durata pari o superiore al mese, la tassa può essere riscossa in convenzione, da rinnovare periodicamente per periodo non eccedente l'anno, applicando la riduzione prevista dal comma 8 dell'art. 45 del D.lgs 507/93.

2 - Salvo quanto espressamente previsto nella convenzione, il pagamento dovrà essere effettuato in due rate semestrali anticipate, con scadenza 31 gennaio e 31 luglio.

**ART. 40**  
**CONTRIBUENTI MOROSI**

1 - A carico dei contribuenti morosi al pagamento della tassa, si procederà in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali (D.P.R. 28.1.88 n. 43).

2 - In caso di morosità, le concessioni soggette a rinnovazione periodica, si intendono decadute di diritto;

3 - qualora l'occupazione permanesse, sarà ritenuta abusiva e quindi soggetta alle sanzioni di legge.

**ART. 41**  
**RIMBORSI**

1 - Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro tre anni dal pagamento, oppure dalla data in cui è stata definitivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale dell' attestato del pagamento.

2 - L'Ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso, entro 90 gg. dalla richiesta.

3 - Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi, in misura di legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

<b>TITOLO VI</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>
--

**ART. 42**  
**SERVIZIO IN CONCESSIONE**

1 - Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, oltre che essere fatto dal Comune, può essere affidato in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 507/93.

**ART. 43**  
**SANZIONI E INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 52,00.

2. Per la infedele denuncia si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da euro 52,00 a euro 258,00.

3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in stabiliti dalla normativa vigente.

5. La sanzione indicata ai commi 1 e 2 si applica congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in quanto le stesse risultino dovute.

**ART. 44**  
**PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA**

1 - Una copia del regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell' Ufficio Comunale, ovvero del Concessionario del Servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.

**ART. 45**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1 - Il presente Regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART. 46

NORMA TRANSITORIA

1 - Per l'anno 2003 restano invariate le tariffe e le riduzioni in vigore compreso l'esenzione della Tassa per i passi carrabili.

ART. 47

NORMA FINALE

1 - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

2 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai D. lgs n. 507/93, 285/92, successive modificazioni e integrazioni e ai relativi regolamenti di esecuzione.

ALLEGATO A

**CLASSIFICAZIONE DELLE VIE CITTADINE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLA  
TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**  
(*Deliberazione del Consiglio Comunale n° ..... del .....*)

PRIMA CATEGORIA :

- Via Napoli,
- via Tirso,
- via Oristano,
- via Tevere,
- piazza Italia,
- via Piave da via Oristano a via Tevere,
- piazza Amsicora.

SECONDA CATEGORIA:

- via A. Diaz,
- via Piave da via Tevere a via Diaz,
- via Arborea,
- via f.lli Cervi,
- piazza Mandrolisai

TERZA CATEGORIA:

- Tutte le vie rimananti di Marrubiu centr, delle frazioni di S. Anna, is Bangius e centro tre.